

Il Contratto di rete secondo il quale più imprenditori, si obbligano a collaborare in ambiti attinenti all'esercizio delle proprie imprese, risponde ad alcuni requisiti formali, e nello specifico: l'art 45 della L.134/12, innovando la materia, conformemente alla prassi suggerita anche prima d'ora dalla Vs Associazione statuisce che se il contratto di rete prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

- al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
- entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede.